

SENATO

2° Commissione (Giustizia)

17 novembre 2010

Disciplina del condominio negli edifici- S. nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283

EMENDAMENTO

APPROVATO

9.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», dopo il secondo comma, inserire i seguenti:
«L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina, ove richiesto, deve presentare ai condomini, sotto pena di nullità della nomina stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell'espletamento del mandato. I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all'ammontare dell'importo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea.

L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione se nel periodo del suo incarico l'assemblea delibera lavori straordinari Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori.».